



PROVINCIA DI IMPERIA

ATTO N. 117 DEL 14/12/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 14 del mese di Dicembre, in Imperia, nella sede dell'Amministrazione Provinciale

IL PRESIDENTE f.f.

Visto il preoccupante andamento dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID – 19
Richiamato, a tal fine, il Decreto – legge 17 agosto 2021, n. 117 recante “Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021 – Disposizioni attuative” contenente disposizioni volte a garantire la partecipazione attiva alle consultazioni elettorali anche degli elettori positivi a COVID – 19 in trattamento domiciliare e di tutti coloro che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario;

Vista la circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 67 del 3 settembre, pubblicata nel proprio sito istituzionale, con la quale, in attuazione del D.L. 117/2021 e delle precedenti circolari n. 63 del 25 agosto 2021 “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle misure di prevenzione dal rischio di infezione da COVID – 19 , da adottare in occasione delle consultazioni elettorali del 18 dicembre 2021 u.s.;

Ritenuto opportuno prevedere che, in occasione delle consultazioni elettorali per la elezione del presidente e del consiglio provinciale della Provincia di Imperia che si svolgeranno il prossimo 18 Dicembre 2021, ove necessario, con provvedimento del presidente dell'Ufficio Elettorale possa essere istituito un “seggio volante” i cui componenti saranno diversi da quelli nominati nel seggio principale e nel seggio decentrato che le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiscono unitamente a quelle del seggio ubicato presso la sede dell'Ente, e del seggio decentrato con modalità tali da assicurare la segretezza del voto;

Atteso che si rende necessario dare evidenza della eventuale istituzione del “seggio volante” nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione denominata “elezioni2021”;

Dato atto che il funzionamento del “seggio volante” ove eventualmente costituito per le finalità suddette, rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali;

Ritenuto quindi opportuno aggiungere all'articolo 33 del “Manuale per lo svolgimento delle operazioni elettorali”, già approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 59 del 19/03/2015, il comma 5 bis con il testo seguente:

- 1) Ove necessario, con provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale può essere istituito un “seggio volante”, i cui componenti saranno in tutto diversi da quelli nominati nel seggio principale e nel seggio decentrato; le schede eventualmente raccolte dal “seggio volante” confluiranno unitamente a quelle dei seggi di cui sopra, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto.
- 2) Della eventuale istituzione del “seggio volante” verrà data evidenza nel sito istituzionale dell'Ente.
- 3) Il funzionamento del “seggio volante” stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la l. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di comuni e s.m.i., in particolare, l'art. 1, cc.55 e 56, che delineano in maniera tassativa le competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali:

DECRETA

- di aggiungere all'articolo 33 del "Manuale per lo svolgimento delle operazioni elettorali" sopra meglio individuato il comma 5 bis che testualmente recita:
 1. Ove necessario, con provvedimento del presidente dell'ufficio elettorale può essere istituito un "seggio volante", i cui componenti saranno in tutto diversi da quelli nominati nel seggio principale e nel seggio decentrato; le schede eventualmente raccolte dal "seggio volante" confluiranno unitamente a quelle dei seggi di cui sopra, con modalità tali da assicurare la segretezza del voto.
 2. Della eventuale istituzione del "seggio volante" verrà data evidenza nel sito istituzionale dell'Ente.
 3. Il funzionamento del "seggio volante" stesso rimane regolato dalla disciplina elettorale vigente al momento delle votazioni provinciali.
- di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione denominata "elezioni2021".

Sig. Luigino DELLERBA